

Prot. IRVO 9174  
del 1 dicembre 2020

**CONVENZIONE OPERATIVA DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**  
**PER ATTIVITA' DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE,**  
**SVILUPPO SPERIMENTALE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE**  
**AGROALIMENTARE**

tra

l'Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato IBBR-CNR, codice fiscale, C.F. 80054330586 P. IVA 02118311006, con sede in via G. Amendola 165/A Bari, rappresentato dal suo Direttore Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin, domiciliato per la funzione presso la Sede dell'Istituto di Bioscienze e BioRisorse di Bari

e

l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio della Regione Siciliana, di seguito denominato IRVO, codice fiscale 00262110828, P. IVA 00261280820, con sede in via Libertà 66, Palermo, rappresentato dal Presidente del CdA Dr. Sebastiano Di Bella, domiciliato per la funzione presso la Sede dell'IRVO

premessi che

- Il CNR è un Ente Pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con soggetti sia pubblici sia privati;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'IBBR-CNR ha nel suo organico personale con le competenze specifiche e le attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal presente Accordo di collaborazione

- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, (articolo 26 del Decreto del Presidente del CNR del 18 febbraio 2019) che disciplina le procedure di stipula delle convenzioni operative;
- esiste un Accordo Quadro tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, stipulato in data 28 febbraio 2011 ed ulteriormente rinnovato a mezzo scambio di lettere istituzionali (Prot. AMMCNT-CNR n. 0016033 del 27 febbraio 2014 e Prot. n. 1218/GAB del 21 aprile 2014), al fine di avviare programmi di Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione promuovendo la attrazione e l'inserimento di giovani ricercatori nelle sedi di svolgimento di dette attività;
- con il DPCNR n. 000091 prot. 0059750 del 04.10.2013 è stato costituito l'Istituto di Bioscienze e BioRisorse (I.B.B.R.);
- con provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 56/2019 prot. AMMCNT-CNR 0030881 del 30.04.2019 è stato di nominato il Direttore dell'Istituto di Bioscienze e BioRisorse a decorrere dal 01 Maggio 2019;
- l'IBBR-CNR (nato dalla fusione di tre preesistenti Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra cui l'Istituto di Genetica Vegetale, IGV), con Sede presso l'Area della Ricerca di Bari, afferisce al Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari del CNR e tra i suoi scopi istituzionali, ha quello di svolgere attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, integrando le esperienze dei singoli ricercatori e valorizzando la multidisciplinarietà delle ricerche. In particolare, le linee di ricerca svolte da IBBR-CNR sono:
  - Linea 1 - Ricerca fondamentale in biologia in sistemi modello e in organismi di interesse agrario e naturale
  - Linea 2 - Salvaguardia, gestione, uso sostenibile e evoluzione delle biorisorse di interesse naturale, forestale e agrario
  - Linea 3 - Miglioramento delle specie e delle produzioni agroalimentari, forestali e industriali mediante strumenti genetici e biotecnologici
  - Linea 4 - Caratterizzazione e progettazione di biomolecole per lo sviluppo di biotecnologie di interesse agrario, industriale ed analitico
  - Linea 5 - Nutraceutica, alimenti funzionali e variabilità genomica e loro ruolo sulla salute e nella prevenzione di patologie umane
- l'IRVO (in precedenza Istituto Regionale della Vite e del Vino, IRVV) ai sensi della legge regionale 2/2007, art. 35, è un Ente di Ricerca della Regione Siciliana e che, tra i suoi scopi istituzionali, ha quello di svolgere studi ampelografici ed olivicoli, ricerche relative alle pratiche di tecnica viticola ed olivicola, studi di fisiologia e patologia viticola ed olivicola in relazione all'ambiente, studi enologici ed olivicolo-oleari con riferimento alla microbiologia ed alla meccanica, studi tendenti ad incrementare il consumo dei prodotti principali e secondari della vite e dell'olivo, nonché di allacciare contatti culturali con Istituti ed Enti similari sia nazionali che esteri e di attuare ogni altra iniziativa per difendere e valorizzare in maniera diretta o indiretta il patrimonio vitivinicolo ed olivicolo-oleario della Sicilia;
- l'IRVO e l'IBBR-CNR condividono la considerazione che, nella strategia di modernizzazione del sistema agroalimentare, obiettivi specifici prioritari sono la sicurezza alimentare per la

tutela del consumatore, la tracciabilità territoriale e genetica e l'autenticazione delle materie prime e dei prodotti trasformati;

- l'IRVO e l'IBBR-CNR condividono l'opinione che la multidisciplinarietà degli approcci sperimentali possa essere la base per lo sviluppo di conoscenze e strategie applicabili nel contesto aziendale;
- considerato che i Soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano sulla utilità di attivare una forma di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità, individuando quei campi di sinergica progettazione operativa che possano risultare prioritari per la promozione della salute pubblica e per lo sviluppo economico regionale e nazionale;
- considerato che si rende necessario attivare uno strumento giuridico che consenta l'attuazione e gestione delle attività in un quadro di snellimento delle procedure e di coordinamento e mobilitazione di risorse professionali, organizzative e tecniche, assicurando altresì il reperimento delle relative risorse finanziarie.

Tutto ciò premesso, che costituisce altresì parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue:

#### **art. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

Le parti hanno particolare interesse a potenziare la ricerca nelle tematiche sopra elencate e riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di studio e formazione al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Gli Enti firmatari della presente convenzione si prefiggono, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. sviluppare progetti di ricerca congiunti o in collaborazione a valere sulla programmazione Regionale, Nazionale ed Europea 2014-2020 e 2021-2027 su tematiche coerenti con i propri rispettivi scopi istituzionali;
2. istituire gruppi di lavoro multidisciplinari su tematiche agroalimentari e/o ambientali per promuovere specifiche attività di ricerca e sperimentazione coerenti con la "Strategia Regionale della Specializzazione Intelligente 2014-2020";
3. promuovere ed agevolare i rapporti di collaborazione con il mondo produttivo, per l'applicazione e la diffusione di strategie innovative che consentano di combinare l'adozione di nuove tecnologie con processi produttivi tradizionali alla base della produzione agroalimentare regionale;
4. approfondire la tematica dell'impatto dei cambiamenti climatici, delle loro conseguenze sulle produzioni agroalimentari e delle relative possibilità di adattamento;
5. promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri di carattere regionale, nazionale e internazionale, anche avvalendosi di piattaforme di comunicazione e condivisione in rete;
6. promuovere la pubblicazione, on line e/o cartacea, dei risultati delle ricerche effettuate, nonché la pubblicazione di libri, riviste ed articoli scientifici;
7. favorire lo scambio di informazioni tra studiosi del settore anche di Università e di altri Enti di Ricerca regionali, nazionali o esteri, pubblici o privati.
8. promuovere attività di formazione post-universitaria nel campo delle Biotecnologie applicate al settore agroalimentare.

Con riferimento ed in coerenza con gli scopi istituzionali dell'IRVO, i comparti produttivi prioritariamente oggetto di interesse saranno quelli vitivinicolo e quello olivicolo-oleario.

Le tematiche di ricerca collegate ai comparti produttivi sopra indicati riguarderanno:

- innovazione e sostenibilità di prodotto, di processo, di organizzazione e di marketing delle produzioni e delle filiere agroalimentari;
- qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari;
- cambiamenti climatici e patrimonio agroalimentare (conservazione, selezione, miglioramento genetico, valorizzazione);
- alimenti funzionali e nutraceutici;
- resistenza alle patologie vegetali;
- valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agroalimentari ivi compreso il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue;
- tracciabilità e autenticazione su base genetica e chimica delle materie prime e trasformati agroalimentari;
- implementazione delle conoscenze sui rapporti tra “cibo e salute”.

#### **art. 2 – IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI**

IBBR-CNR e IRVO si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nell'ambito della ricerca fondamentale, della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico.

#### **art. 3 – RISORSE E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della presente convenzione dovranno essere costituite da finanziamenti o fondi di ricerca pubblici o privati, quali quelli provenienti da:

- Unione Europea;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Regioni;
- altri Enti pubblici di Ricerca, Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali ed esteri;
- piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca;
- aziende private;
- donazioni pubbliche o private.

Nessun onere di carattere finanziario potrà ad alcun titolo essere posto a carico di IRVO e di IBBR-CNR, che si riservano comunque, ciascuno autonomamente dall'altro, la possibilità di contribuire direttamente con proprie risorse finanziarie alla realizzazione di particolari attività previste dalla presente convenzione.

#### **art. 4 – COMITATO PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE**

Al fine di adottare le iniziative ed i provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi, è istituito il “Comitato di programmazione e realizzazione”, composto da:

1. il Direttore dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR o suo Delegato;
2. il Direttore Generale pro-tempore dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Regione Siciliana o suo Delegato.

#### **art. 5 – DURATA**

La durata della presente convenzione è fissata in 5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata di volta in volta previo accordo tra le parti, da stipulare entro tre mesi dalla data di scadenza.

Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività e dei progetti discendenti dalla convenzione medesima.

#### **art. 6 – USO DEI RISULTATI**

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di *riservatezza* delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come *riservati*, le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti inoltre si impegnano a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, etc., quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all’oggetto delle stesse attività.

L’eventuale registrazione e/o brevetto dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, da stipulare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana in materia (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n° 30 - Codice della proprietà industriale); in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **art. 7 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE E VERIFICA**

Le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito della presente convenzione operativa saranno definite di volta in volta dal Comitato di programmazione e realizzazione di cui al precedente art. 4 ed attivate tramite singoli accordi specifici che in ogni caso richiameranno la presente convenzione operativa.

Le parti concordano che, in sede di periodica verifica ed aggiornamento, gli accordi specifici potranno essere integrati con iniziative ulteriori rispetto a quelle originariamente individuate e che si rendano necessarie per l’effettivo conseguimento degli obiettivi di sviluppo nei settori di comune interesse.

A tal fine nei suddetti accordi specifici dovranno essere definiti:

- l’obiettivo specifico della collaborazione;
- la forma di collaborazione per la realizzazione delle attività di ricerca e le modalità di realizzazione delle stesse;



- le infrastrutture di ricerca necessarie e rese disponibili per la realizzazione dell'attività di ricerca;
- le risorse complessive, la loro scansione temporale e le modalità della loro utilizzazione;
- i soggetti responsabili della realizzazione delle attività di ricerca ed eventualmente di quelli titolari di singole fasi di esse;
- i tempi di realizzazione e completamento delle attività, con l'indicazione delle scadenze intermedie che consentano specifiche verifiche periodiche definite negli accordi e, in ogni caso, almeno annuali.

#### **art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGHI DI SICUREZZA**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Nel caso di attività che prevedano scambio di personale, dovrà essere fornita all'Ente ospitante copia delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso terzi del personale ospitato. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso Decreto, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuali (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

#### **art. 9 – RECESSO ED ESTINZIONE**

E' ammesso il recesso di ciascuna parte firmataria dalla presente convenzione previa comunicazione da effettuare con almeno sei mesi di preavviso, attraverso posta elettronica certificata a firma del Rappresentante Legale pro-tempore o di un suo delegato (nel caso dell'IRVO dal Presidente del CdA o dal Commissario pro tempore). La parte recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

#### **art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre tali dati potranno essere comunicati per fini statistici, con trattamento degli stessi in forma anonima, a soggetti pubblici qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini delle parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti sanciti dall'art. 7 e successivi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.

**art. 11 – FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione, qualora non dovesse essere risolta amichevolmente tra le parti, è competente l'autorità giudiziaria italiana con il Foro di Palermo.

**art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art. 5 – comma 2 – del D.P.R. n. 131/86 s.m.i. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal CNR IBBR ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n. 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Bari, lì.....

Palermo, lì.....

Per l'Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR

Per l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

il DIRETTORE  
Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin

il PRESIDENTE  
Dr. Sebastiano Di Bella

.....

.....



VENDRAMIN  
GIOVANNI  
GIUSEPPE  
25.11.2020  
13:09:31  
UTC

Data della firma da PC: 20/11/2020 12:40:28 (UTC)  
Nome: **SEBASTIANO**  
Cognome: **DI BELLA**

